

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45 – CIP ADRIATICA S.r.l. Richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DA21/122 del 31.07.2014 e s.m.i. Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della Legge 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona. Codice SGRB AU-TE-001.

**Premessa:**

In riferimento alla documentazione tecnica trasmessa dal proponente, acquisita al Prot. ARTA n. 30239 del 01/08/2024 relativa alla richiesta in oggetto, si comunica quanto segue:

1. Con nota acquisita al Prot. ARTA n. 22625 del 13.06.2024 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, in merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione regionale rilasciata con D.D. n° DA21/122 del 31.07.2014 e s.m.i., comunica l'avvio del procedimento e indice la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.
2. Con nota acquisita al Prot. ARTA n. 24789 del 27.06.2024 la Ditta trasmette Relazione Tecnica dal titolo *"Relazione descrittiva dei materiali prodotti dalla lavorazione dei rifiuti di cui al Gruppo 2 e al Gruppo 3\_EoW caso per caso"* datata 25/06/2024.
3. L'ARTA, con nota Prot. 25057 del 28.06.2024, in riferimento alla documentazione acquisita al Prot. n. 24789 del 27.06.2024, richiede integrazione e chiarimenti e in merito all'operazione di recupero R3, invita il proponente a presentare apposita istanza finalizzata all'ottenimento della cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso" secondo quanto previsto dall'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4. In riferimento alla nota di convocazione della Conferenza dei Servizi, acquisita al Prot. ARTA n. 22625 del 13.06.2024, lo scrivente Distretto con nota Prot. 29013 del 24.07.2024, comunica alla Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, l'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi del 30.07.2024 e chiede la disponibilità a concordare una nuova data.
5. In merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota acquisita al Prot. ARTA n. 30092 del 01.08.2024, chiede alla Ditta proponente di relazionare, entro 30 giorni dalla ricezione, in merito all'ottemperanza delle prescrizioni di cui al Giudizio V.I.A. n. 2749/2017.
6. La Ditta, con nota acquisita al Prot. ARTA 30239 del 01.08.2024, trasmette la documentazione richiesta dallo scrivente Distretto con nota Prot. 25057 del 28.06.2024.
7. Il Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con nota acquisita al Prot. ARTA n. 31108 del 06.08.2024, richiede alla Ditta integrazioni e precisazioni in merito all'autorizzazione allo scarico conseguente all'ampliamento dell'impianto autorizzato con DPC026/228 del 19.09.2019.

**Documenti visionati (acquisiti con nota Prot. ARTA 30239 del 01.08.2024)**

- Tabella riassuntiva codici EER;
- Relazione Tecnica Rinnovo Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (da intendersi quale Relazione Integrativa alle richieste fatte dall'ARTA);
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni;

- Relazione End of Waste caso x caso;
- Tav. 01: Planimetria Rifiuti;
- Tav. 02: Planimetria Scarichi Idrici.



### Disamina della Relazione Tecnica depositata

L'istruttoria è stata effettuata facendo riferimento alle *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs 152/2006 – revisione gennaio 2022 - SNPA 41 20222"*.

Nella Relazione Tecnica Generale la ditta indica tre differenti gruppi di rifiuti in ingresso alla ditta:

**Gruppo 1:** Rifiuti ligneo-cellulosici polverulenti e non (030105, 030101, 150103, 170201, 191207, 200138);

**Gruppo 2:** Rifiuti polverulenti provenienti dalle attività e dagli impianti di trattamento del legno vergine (030105, 030101);

**Gruppo 3:** Rifiuti compostabili non polverulenti (020103, 200201).

Dichiarando che:

- tutti i rifiuti appartenenti al Gruppo 1 possono, ove necessario, essere sottoposti ad operazioni di selezione, cernita, riduzione volumetrica mediante trituratore mobile e preparazione per le successive operazioni di recupero, svolte presso impianti terzi autorizzati (produttori di pannelli, trucioli, industria del legno per tale motivo la ditta effettua l'operazione di recupero R13-R12).
- I rifiuti di cui al Gruppo 2 vengono utilizzati come materia prima secondaria per alimentare il processo esistente di produzione di tronchetti e pellets (la ditta dispone di un sistema automatizzato per la produzione del combustibile solido in oggetto e per tale motivo continuerà ad effettuare il Recupero R13-R3).
- Per i rifiuti appartenenti al Gruppo 3 la ditta effettua principalmente un'operazione di recupero al fine di produrre End of Waste da destinare ai successivi impianti: centrali per il recupero energetico, ecc; per tale motivo la ditta effettua l'operazione di recupero R13-R12-R3. La ditta, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti di cui al presente gruppo, può decidere anche di non lavorarli e conferirli direttamente ad impianti di compostaggio effettuando esclusivamente l'operazione di recupero R13-R12.

Con riferimento ai rifiuti di cui ai gruppi 2 e 3 si riporta di seguito la relazione tecnica relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso".

Nella "Relazione EoW caso per caso" che segue verranno analizzati i punti riportati nella colonna *"Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente"* delle L.G. SNPA 41/2022 e, di ciascuno, verrà verificata l'adequatezza.



Verifica delle condizioni a)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici	Definire l'uso o gli usi specifici della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere indicati i potenziali utilizzi	1. Descrizione dettagliata dell'uso specifico previsto per l'EoW (ad es. processo, funzione, fase del processo in cui viene sostituita la materia prima e individuazione della materia prima o oggetto sostituiti). 2. Descrizione delle caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, confrontando le stesse con quelle della materia prima o oggetto nel caso in cui la stessa sia sostituita (vedi anche condizione c). 3. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese.	È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita	<b>Sezione "Condizioni" – lett a)</b> Descrizione dell'/degli uso/i ammesso/i per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, e, se previste, le fasi del processo produttivo in cui viene utilizzata/o. Nel caso di attività sperimentale (art. 211) di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere gli utilizzi possibili.

Punto 1. "Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente"

Nella Relazione Tecnica dedicata alla pratica EoW dal titolo "Relazione descrittiva dei materiali prodotti dalla lavorazione dei rifiuti di cui al Gruppo 2 e al Gruppo 3 -EoW caso per caso-" nel paragrafo "Descrizione dei materiali prodotti dalla lavorazione dei rifiuti di cui al Gruppo 2" la ditta dichiara che a seconda delle esigenze produttive di mercato, i rifiuti saranno avviati ad altri impianti di recupero autorizzati o avviati alla linea interna R3 per l'ottenimento di "Biocombustibile ad uso industriale e non, conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225-2014 e conforme all'Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi".

In riferimento allo svolgimento della sola operazione R13 si prescrive che i rifiuti destinati esclusivamente all'operazione R13 siano stoccati in area distinta rispetto a quelli destinati all'operazione R3 e adeguatamente contrassegnata.

Nel successivo paragrafo dedicato ai rifiuti del Gruppo 3 la ditta dichiara che, in funzione delle esigenze produttive e di mercato, i rifiuti verranno avviati ad altri impianti di recupero autorizzati o avviati all'operazione di recupero interno R3 per l'ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato, non contaminato da inquinanti ed utilizzabile come "Biocombustibile ad uso industriale (in unità termiche alimentate a biomassa), conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225-2014 e conforme all'Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi".

In merito ai rifiuti di cui al gruppo 3 destinati al recupero R3 la ditta dichiara che gli stessi sono costituiti da Materiale vegetale (nello specifico sfalci e potature).

In riferimento allo svolgimento della sola operazione R13 si prescrive che i rifiuti destinati esclusivamente all'operazione R13 siano stoccati in area distinta rispetto a quelli destinati all'operazione R3 e adeguatamente contrassegnata. I rifiuti destinati all'operazione R12 e successivo compostaggio presso impianti terzi dovranno essere gestiti con linea separata, individuando le aree di messa in riserva



(R13), di trattamento R12 e di deposito dei rifiuti ottenuti. Tutte le aree dovranno essere contrassegnate da apposita cartellonistica identificativa.

### Note al punto 1.

La ditta, per i prodotti EoW derivanti dal recupero dei rifiuti dai Gruppi 2 e 3, indica l'uso specifico ma non la materia prima sostituita. Si chiede alla ditta di chiarire se l'EoW in uscita dallo stabilimento deve subire ulteriori processi lavorativi prima di essere immesso sul mercato, di specificare le operazioni relative all'etichettatura del prodotto in uscita, di relazionare sui lotti di produzione e sui sistemi di tracciabilità del prodotto.

In merito ai rifiuti di cui al Gruppo 3, destinati al recupero, che la ditta dichiara essere "materiale vegetale e nello specifico sfalci e potature", si richiamano le due norme, introdotte nel febbraio 2020, UNI/TS 11772:2020 e UNI/TS 11773:2020, elaborate dalla CT 282 "Biocombustibili solidi" del CTI, relative alla classificazione di pellet e bricchette legnose e non legnose e contenenti le specifiche di prodotto, non citate.

### Punto 2. "Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente"

La ditta propone le tabelle delle Caratteristiche tecniche del prodotto End of Waste in uscita generato dal recupero dei rifiuti di cui al Gruppo 2: classe B Pellet di legno (Tab.1), classe I3 Pellet di legno (Tab.2) e classe 3 Bricchette di legno (Tab.3-pag. 3, 4 e 5 della R.T.).

In merito ai prodotti EoW generati dal recupero dei rifiuti appartenenti al Gruppo 3, la ditta a pag. 8 della R.T. riporta la tabella delle caratteristiche tecniche riferite alla classe B -Cippato (Tab.4).

Tab. 1: Classe B Pellet di legno – Gruppo 2

Caratteristica	Unità	Valori Minimi/massimi (riferiti alla classe B) ad applicazione commerciale e residenziale Pellet di legno
		Parte 2 - UNI EN ISO 17225-2014
Origine		1.1 Legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine 1.2 Sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno 1.3 Legno usato non trattato chimicamente
Taglia	mm	Deve essere conforme alle dimensioni previste nella ISO 17829
Umidità	Come ricevuti, w-%	≤10%
Ceneri	w-% secco	≤2,0
Durabilità meccanica	w-% sul tal quale	≥ 96,5
Particelle fini	w-% sul tal quale	≤1,0
Additivi	w-% sul tal quale	≤2,0
Potere calorifico inferiore	Come ricevuti, MJ/kg	≥ 16,5
Massa volumica apparente	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 600
N (Azoto)	Mg/kg secco	≤ 1
S (Zolfo)	Mg/kg secco	≤ 0,05
Cl (Cloro)	Mg/kg secco	≤ 0,03
As (Arsenico)	Mg/kg secco	≤ 1
Cd (Cadmio)	Mg/kg secco	≤ 0,5
Cr (Cromo)	Mg/kg secco	≤ 10
Cu (Rame)	Mg/kg secco	≤ 10
Pb (Piombo)	Mg/kg secco	≤ 10
Hg (Mercurio)	Mg/kg secco	≤ 0,1
Ni (Nichel)	Mg/kg secco	≤ 10
Zn (Zinco)	Mg/kg secco	≤ 100
Fusibilità delle ceneri	°C	Da specificare

Tab. 2: Classe I3 Pellet di legno – Gruppo 2

Caratteristica	Unità	Valori Minimi/massimi (riferiti alla classe I3) ad uso industriale Pellet di legno
		Parte 2 - UNI EN ISO 17225-2014
Origine		1.1 Legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine 1.2 Sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno 1.3 Legno usato non trattato chimicamente
Taglia	mm	Deve essere conforme alle dimensioni previste nella ISO 17829
Umidità	Come ricevuti, w-%	≤10%
Ceneri	w-% secco	≤3,0
Durabilità meccanica	w-% sul tal quale	96,5 ≤ DU ≤ 99
Particelle fini	w-% sul tal quale	≤6,0
Additivi	w-% sul tal quale	≤3,0
Potere calorifico inferiore	Come ricevuti, MJ/kg	≥ 16,5
Massa volumica apparente	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 600
N (Azoto)	Mg/kg secco	≤ 0,6
S (Zolfo)	Mg/kg secco	≤ 0,05
Cl (Cloro)	Mg/kg secco	≤ 0,1
As (Arsenico)	Mg/kg secco	≤ 2
Cd (Cadmio)	Mg/kg secco	≤ 1
Cr (Cromo)	Mg/kg secco	≤ 15
Cu (Rame)	Mg/kg secco	≤ 20
Pb (Piombo)	Mg/kg secco	≤ 20
Hg (Mercurio)	Mg/kg secco	≤ 0,1
Zn (Zinco)	Mg/kg secco	≤ 200
Fusibilità delle ceneri	°C	Da specificare



Tab. 3: Classe 3 Bricchette di legno – Gruppo 2

Caratteristica	Unità	Valori Minimi/massimi (riferiti alla classe 3) Bricchette di legno
		Parte 3 - UNI EN ISO 17225-2014
Origine		1.1 Legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine 1.2 Sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno 1.3 Legno usato non trattato chimicamente
Taglia	mm	Deve essere conforme alle dimensioni previste nella ISO 17225
Umidità	Come ricevuti, w-%	≤15
Ceneri	w-% secco	≤3,0
Massa volumica delle particelle	g/m <sup>3</sup>	≥ 0,9
Additivi	w-% sul tal quale	≤2,0
Potere calorifico inferiore	Come ricevuti, MJ/kg	≥ 14,9
N (Azoto)	Mg/kg secco	≤ 1
S (Zolfo)	Mg/kg secco	≤ 0,05
Cl (Cloro)	Mg/kg secco	≤ 0,03
As (Arsenico)	Mg/kg secco	≤ 1
Cd (Cadmio)	Mg/kg secco	≤ 0,5
Cr (Cromo)	Mg/kg secco	≤ 10
Cu (Rame)	Mg/kg secco	≤ 10
Pb (Piombo)	Mg/kg secco	≤ 10
Hg (Mercurio)	Mg/kg secco	≤ 0,1
Ni (Nichel)	Mg/kg secco	≤ 10
Zn (Zinco)	Mg/kg secco	≤ 100

Tab. 4: Classe B Cippato – Gruppo 3

Caratteristica	Unità	Valori Minimi/massimi (riferiti alla classe B) Cippato
		Parte 4 - UNI EN ISO 17225-2014
Origine		1.1 Foresta, piantagione ed altro legno vergine 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente 1.2.2 Prodotti e residui dalla lavorazione industriale del legno 1.3 Legno Usato
Taglia	mm	Deve essere conforme alle dimensioni previste nella Tabella EN 15149-1
Umidità	Come ricevuti, w-%	≤15%
Ceneri	w-% secco	≤3,0
Densità apparente	g/cm <sup>3</sup>	//
Potere calorifico netto	Come ricevuti, MJ/kg	≥ 15,7
N (Azoto)	Mg/kg secco	≤ 1
S (Zolfo)	Mg/kg secco	≤ 0,1
Cl (Cloro)	Mg/kg secco	≤ 0,05
As (Arsenico)	Mg/kg secco	≤ 1
Cd (Cadmio)	Mg/kg secco	≤ 2
Cr (Cromo)	Mg/kg secco	≤ 10
Cu (Rame)	Mg/kg secco	≤ 10
Pb (Piombo)	Mg/kg secco	≤ 10
Hg (Mercurio)	Mg/kg secco	≤ 0,1
Ni (Nichel)	Mg/kg secco	≤ 10
Zn (Zinco)	Mg/kg secco	≤ 100
N-esano	Mg/Kg	≤30
Solventi Organici Clorurati	--	Assenti

**Note al punto 2.**

La ditta descrive le caratteristiche tecniche/prestazionali dei prodotti EoW (Tab.1, Tab.2, Tab.3, Tab.4) in funzione della classe di appartenenza. Non è presente il confronto con la materia prima sostituita come previsto dalla linea guida.

**Punto 3. “Contenuti minimi dell’istanza presentata dal proponente”**

Non è indicato se trattasi di attività sperimentale

**Note al punto 3.**

In merito al punto 3 si chiede di dichiarare l’esistenza di un mercato per i materiali prodotti in regime R3.

**Verifica delle condizioni b)**

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
Condizioni	b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
		Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o per l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Descrizione del mercato o della domanda esistenti per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima/oggetto.</li> <li>Descrizione di eventuali accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.</li> <li>Esistenza di altri produttori dell'end of waste oggetto di istanza, che hanno già un mercato o una domanda;</li> <li>Prodotto da recupero assimilabile ad una materia prima che ha già un mercato esistente e consolidato.</li> </ol> </li> <li>Indicazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto: deve essere presentata una valutazione del tempo di stoccaggio della sostanza/oggetto con riferimento alla sua eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.</li> </ol>	È necessario che l'Agenzia/Ispra possa avere evidenza che esiste una domanda per l'EoW che il proponente intende produrre e le modalità e tempistiche di stoccaggio dell'EoW.	<b>Sezione “Condizioni” – lett b)</b> Descrizione degli esiti della valutazione istruttoria sull'esistenza di un potenziale mercato/domanda per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, anche considerando, oltre ai casi di mercato consolidato, gli EoW nuovi che necessitano di sbocchi commerciali in via di affermazione. Descrizione delle modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto prodotti, con riferimento alla loro eventuale degradazione e perdita delle caratteristiche di prodotto.



### Punti 1.-2.- 3. “Contenuti minimi dell’istanza presentata dal proponente”

La ditta non dà evidenza dell’esistenza di un mercato per la sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, in relazione alla materia prima che si intende sostituire, e non fornisce documentazione attestante eventuali accordi commerciali o lettere di intenti, ordini in riferimento al prodotto EoW ottenuto.

#### Note ai punti 1.-2.-3.

In merito a quanto precede si chiede alla Ditta:

- documentare l’esistenza di un mercato per i prodotti EoW che si intende produrre;
- integrare la documentazione con accordi commerciali o lettere di intenti a dimostrazione di un potenziale mercato dei prodotti EoW;
- descrivere le modalità di stoccaggio e i tempi previsti in relazione ai fenomeni degradativi che potrebbero interessare sia i prodotti EoW che i rifiuti destinati all’operazione R3;
- valutare eventuali impatti di natura odorigena data la natura del prodotto. A tal riguardo si dia riscontro delle prescrizioni del Comitato CCR-VIA in merito all’applicazione del metodo FIFO (First In – First out).

### Verifica delle condizioni c): Standard Tecnici

Previsioni normative di cui all’art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell’istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all’art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
		Scopo dell’istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell’istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti	Dimostrare la conformità a Standard tecnici	1. Descrizione della legislazione di prodotto che può essere applicata e degli standard tecnico-prestazionali applicabili, quale ad esempio: I. Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell’UE II. Norme tecniche di prodotto europee/nazionali. III. Normative nazionali specifiche (es. norma sui fertilizzanti, biometano, etc) o di altri Stati Membri	È necessario che l’Agenzia/Ispra possa individuare chiaramente le norme e gli standard di prodotto applicabili in relazione alla materia prima sostituita.	<b>Sezione “Condizioni” – lett c)</b> Descrivere le norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico-prestazionali (parametri) che la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare. (Questi aspetti possono coincidere con i contenuti del criterio dettagliato c).
	applicabili ai prodotti		IV. Criteri EoW nazionali V. Criteri EoW adottati da altri Stati membri VI. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori). Se esistenti, sono da preferire standard internazionali, UE o statali. Devono essere definiti gli eventuali parametri da analizzare e la frequenza di analisi. Laddove applicabile, è richiesta una valutazione rispetto agli adempimenti in materia di sostanze pericolose e prodotti collegati. Documenti che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto, ove possibile, degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita (risultati analitici se esistenti o altra documentazione anche bibliografica).  2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.	Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l’oggetto per lo scopo specifico	In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.



### Punto 1. “Contenuti minimi dell’istanza presentata dal proponente”

Il proponente individua due gruppi di codici EER da inviare al recupero:

- Gruppo 2 costituito dai codici EER 03.01.01 e 03.01.05
  - ❑ Descrizione: scarti di legno e sughero, imballaggi in legno;
  - ❑ Provenienza: industria della lavorazione del legno vergine;
  - ❑ Caratteristiche: legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte.

In merito, l’istante afferma che intenzione della ditta è di avviare tali rifiuti alla linea interna di selezione e cernita, adeguamento volumetrico mediante bricchettatrice e/o pellettizzatrice (R3) per l’ottenimento di biocombustibili costituiti rispettivamente da tronchetti e pellets di legno vergine, non contaminato da inquinanti ed utilizzabile come:

“Biocombustibile ad uso industriale e non, conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225-2014 e conforme all’Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs 152/2006 e smi”.

- Gruppo 3 costituito dai codici EER 02.01.03 e 20.02.01
  - ❑ Descrizione: rifiuti vegetali di coltivazioni agricole, rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale;
  - ❑ Provenienza:
    - Coltivazione e raccolta di prodotti agricoli;
    - Manutenzione del verde ornamentale;
  - ❑ Caratteristiche:
    - Rifiuto derivante dalle ordinarie pratiche agricole;
    - Rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligneo-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.

La ditta prevede di avviare tali rifiuti alle operazioni di selezione, cernita e adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3) tramite trituratore per l’ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato, non contaminato da inquinanti ed utilizzabile come:

“Biocombustibile ad uso industriale (in unità termiche alimentate a biomassa), conforme alle specifiche UNI EN ISO 17225-2014 e conforme all’Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs 152/2006 e smi.”

Per i prodotti End of Waste generati dal recupero dei Rifiuti di cui al **Gruppo 2**, il proponente indica le seguenti specifiche tecniche:

Gruppo	EER	UNI EN ISO	End of Waste	Utilizzo
GRUPPO 2	030101 ; 030105	17225-2014 - Parte 2	Pellet di legno - Classe B	Commerciale e Residenziale
		17225-2014 - Parte 2	Pellet di legno - Classe 3	Industriale
		17225-2014 - Parte 3	Bricchette di legno – Classe I3	Industriale
GRUPPO 3	020103 ; 200101	17225-2014 - Parte 4	Cippato - Classe B	Commerciale e Residenziale

Ulteriore specifica tecnica indicata dalla ditta per i Gruppi 2 e 3:

- Conformità all’Allegato X parte II sezione a della parte V del D.Lgs. 152/2006 smi.
- Conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano.

### Note al punto 1.

In riferimento alle specifiche tecniche indicate dal proponente e in particolare la UNI EN ISO 17225-2014, si chiede alla ditta di integrare la documentazione secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche introdotte dalle UNI/TS 11773 e 11772:2020.



## Verifica delle condizioni c): Standard Ambientali

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	c) sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità a standard ambientali	<ol style="list-style-type: none"> <li>Devono essere indicati gli standard (parametri e valori di riferimento) ambientali eventualmente presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</li> <li>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, per ciascun utilizzo.</li> <li>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</li> <li>Per definire gli standard ambientali, in caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto, fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test da eseguire durante la sperimentazione.</li> </ol>	È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa individuare le norme e gli standard ambientali che l'EoW dovrà rispettare. È anche possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett c)</b></p> <p>Indicare gli standard ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri e limiti di riferimento da misurare e della frequenza analitica, per ciascun utilizzo.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</p>

### Punto 1.-2.-3.-4.

Per quanto attiene la conformità agli standard ambientali che l'EoW deve rispettare, la Ditta riferisce che tutti i rifiuti di cui al Gruppo 2, in ingresso alla fase di Recupero R3, sono costituiti da "Materiale legnoso vergine" non contaminato.

In merito ai rifiuti di cui al Gruppo 3, la ditta dichiara che tutti i rifiuti in ingresso alla fase di recupero R3, sono costituiti da "Materiale vegetale (nello specifico sfalci e potature)".

La documentazione non riporta indicazioni rispetto all'applicabilità del Regolamento REACH – reg. UE/1907/2006 e s.m.i. e non indica gli standard ambientali dei rifiuti in ingresso destinati all'operazione di recupero e degli EoW prodotti e le relative procedure di controllo.



**Note ai punti 1.-2.-3.-4.**

In merito agli standard ambientali da rispettare si chiede alla ditta di esibire le procedure relative al monitoraggio e verifica, specificando parametri, limiti di riferimento e frequenza di controllo per lotti.

**Verifica delle condizioni d)**

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 1		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dalle Agenzie/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>2</sup>			
		Scopo dell'istruttoria tecnica	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione delle condizioni	Elementi minimi da includere nel parere
Condizioni	d)	Dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima	<p>Deve essere fornita documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate, in modo alternativo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descrizioni qualitative/quantitative degli impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto in sostituzione della materia prima, anche in base a dati di letteratura</li> <li>2. La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</li> <li>3. Utilizzo di limiti derivanti da normative nazionali o europee esistenti, quando applicabili.</li> <li>4. Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali interessati.</li> </ol>	È necessario che l'Agenzia/ISPR A possa chiaramente ritenere soddisfatta la condizione d) per quanto attiene agli impatti sull'ambiente	<p><b>Sezione "Condizioni" – lett d)</b></p> <p>L'ARPA o l'ISPR A si esprimono per le materie di propria competenza che non includono la valutazione degli impatti sulla salute umana. Descrizione delle modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente.</p> <p>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere le modalità di verifica durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente</p>

**Punto 1.**

La Linea Guida prevede che il proponente dimostri, attraverso una "descrizione" comparativa tra l'EoW prodotto e la materia prima che si vuole sostituire, l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. In merito a quanto precede non sono presenti elementi di raffronto.

**Note al punto 1.**

Si chiede alla ditta di effettuare la suddetta descrizione comparativa.



### Verifica dei criteri dettagliati a)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
Criteri dettagliati	a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<p>Devono essere descritte le tipologie e la provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.</p> <p>Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Per i rifiuti identificati con un codice dell'elenco europeo XXY99 è necessario, inoltre, che sia presentata una completa descrizione delle caratteristiche del rifiuto e del processo che lo ha generato</p>	L'Agenzia/ISPRa deve essere in grado di individuare tutte le tipologie di rifiuto ammissibili per la produzione dello specifico EoW proposto, compresi gli eventuali inquinanti da sottoporre a verifica in ingresso e le eventuali caratteristiche merceologiche/ chimiche dei rifiuti stessi. Si suggerisce di accettare i codici XXY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare	<p><b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett a)</b> Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero, evidenziando le caratteristiche merceologiche/chimiche del rifiuto.</p> <p>Se pertinente indicare i limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità. Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXY99 vanno descritte dettagliatamente le specifiche tipologie di rifiuto richieste dal proponente, e, se assentite, le relative caratteristiche chimico- fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p>

#### Punto 1.

La ditta individua nei codici EER 03.01.01, 03.01.05 appartenenti al Gruppo 2 e nei codici EER 02.01.03, 20.02.01 appartenenti al Gruppo 3 i rifiuti ammissibili destinati all'attività di recupero.

Per quanto attiene descrizione, provenienza e caratteristiche dei rifiuti del Gruppo 2, l'istante rimanda alla tabella "Quadro sinottico" (pag. 2 della R.T.) di seguito riportata:



CER Gruppo 2	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE	POTENZIALITA' ANNUA (t/a)	OPERAZIONE DI RECUPERO ESERCITATE
030101 030105	<p><u>Descrizione:</u> scarti di legno e sughero, imballaggi in legno</p> <p><u>Provenienza:</u> industria della lavorazione del legno vergine</p> <p><u>Caratteristiche:</u> legno vergine in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibile presenza di polveri di natura inerte.</p>	12.000	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>), per un volume massimo istantaneo pari a 400 t per il loro avvio:</p> <p>1. ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 (<i>impianti di compostaggio, impianti produzione di biogas, impianti di produzione di pannelli in agglomerato di legno, impianti di recupero energetico da rifiuti, ecc</i>)</p> <p>2. ad attività interna di selezione e cernita, adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (<b>operazione R3</b>) per l'ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato, in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, non contaminato da inquinanti, utilizzabile come: "Biocombustibile ad uso industriale e non, conforme alle specifiche <b>UNI EN ISO 17225-2014</b> e conforme all'Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p>

Per i rifiuti appartenenti al Gruppo 2, in ingresso alla fase di Recupero R3, la ditta fa riferimento alle tabelle della UNI EN ISO 17225-2014 Parte 2 e 3. Queste ultime individuano la provenienza dei rifiuti in:

- 1.1 Legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine;
- 1.2 Sottoprodotti e residui dell'industria di lavorazione del legno;
- 1.3 Legno usato non trattato chimicamente.

Per i rifiuti facenti parte del Gruppo 2, la ditta precisa che gli stessi sono costituiti da "Materiale legnoso vergine" non contaminato.

Per quanto attiene descrizione, provenienza e caratteristiche dei rifiuti del Gruppo 3, l'istante rimanda alla tabella "Quadro sinottico" (pag. 6 della R.T.) di seguito riportata:

CER Gruppo 3	PROVENIENZA E CARATTERISTICHE	POTENZIALITA' ANNUA (t/a)	OPERAZIONE DI RECUPERO ESERCITATE
02 01 03 20 02 01	<p><u>Descrizione:</u> rifiuti vegetali di coltivazioni agricole, rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale</p> <p><u>Provenienza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coltivazione e raccolta di prodotti agricoli;</li> <li>- manutenzione del verde ornamentale</li> </ul> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rifiuto derivante dalle ordinarie pratiche agricole;</li> <li>- rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade</li> </ul>	18.000	<p>Messa in riserva (<b>operazione R13</b>), per un volume massimo istantaneo pari a 5.000 t con raggruppamento per frazioni merceologiche omogenee (<b>operazione R12</b>), per il loro avvio:</p> <p>1. ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 (<i>impianti di compostaggio, impianti produzione di biogas, impianti di produzione di pannelli in agglomerato di legno, impianti di recupero energetico da rifiuti, ecc</i>)</p> <p>2. ad attività interna di selezione e cernita, adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (<b>operazione R3</b>) per l'ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato, in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano, non contaminato da inquinanti, utilizzabile come: "Biocombustibile ad uso industriale (unità termiche alimentate a biomassa), conforme alle specifiche <b>UNI EN ISO 17225-2014</b> e conforme all'Allegato X parte II sezione 4 della parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p>



Per i rifiuti appartenenti al Gruppo 3, in ingresso alla fase di Recupero R3, la ditta fa riferimento alla tabella della UNI EN ISO 17225-2014 Parte 4 che individua la provenienza dei rifiuti in:

- 1.1 Foresta, piantagione ed altro legno vergine;
- 1.2.1 Residui di legno non trattato chimicamente;
- 1.2.2 Prodotti e residui dalla lavorazione industriale del legno;
- 1.3 Legno Usato.

Per i rifiuti facenti parte del Gruppo 3, la ditta precisa che gli stessi sono costituiti da “Materiale vegetale (nello specifico sfalci e potature)”, pertanto si ritiene esclusa la possibilità di inserire legno usato.

Il proponente non descrive nel dettaglio le modalità di controllo finalizzate all'accettazione dei rifiuti in ingresso e non chiarisce quali siano i controlli da eseguire sui rifiuti in ingresso per le specifiche di conformità.

#### Note al punto 1.

Si chiede alla ditta di fornire procedure dettagliate inerenti alle operazioni previste in fase di accettazione e alle tipologie di analisi che andranno effettuate per verificare l'accettabilità o meno dei rifiuti in ingresso.

#### Verifica dei criteri dettagliati b)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
	b) Processi e tecniche di trattamento consentiti	Devono essere descritti dettagliatamente i processi e le tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.	L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare i processi e le tecniche di trattamento necessarie per l'ottenimento dell'EoW, nonché l'operazione di recupero associata, di cui all'allegato C al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (incluso il solo controllo).	<b>Sezione “Criteri dettagliati” – lett b)</b> Descrizione dei processi e delle tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e i parametri di processo da monitorare, se previsti. In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i..



### Punto 1.

In merito ai processi e alle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione dell'EoW la ditta dichiara che, per i rifiuti appartenenti al Gruppo 2, consistono *“nell’attività di selezione e cernita, adeguamento volumetrico mediante bricchettatrice e/o pellettizzatrice (R3) per l’ottenimento di biocombustibili costituiti rispettivamente da tronchetti e pellets di legno vergine non contaminato da inquinanti”*, mentre per i rifiuti appartenenti al Gruppo 3 consistono *“nell’attività di selezione e cernita, adeguamento volumetrico mediante triturazione e/o cippatura (operazione R3) mediante trituratore per l’ottenimento di materia prima costituita da legno variamente cippato, non contaminato da inquinanti”*.

Per quanto concerne *“la descrizione degli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali”*, come richiesto dalle L.G., la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione.

### Note al punto 1.

Si chiede alla ditta di fornire una descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche finalizzate alla produzione di EoW e di individuare i parametri di processo da monitorare per assicurare il raggiungimento degli standard tecnici e ambientali degli EoW che si intende produrre.

Si precisa che le modalità gestionali dovranno essere riportate nelle procedure previste dal S.G.Q. ed allegate alla relazione tecnica descrittiva. Si chiede inoltre di esplicitare l’eventuale utilizzo di additivi e le attività di controllo previste.

### Verifica dei criteri dettagliati c)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3	Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
c) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Devono essere descritte le specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c e d) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.	Vedi condizioni c) e d).	Sezione “Criteri dettagliati” – lett c) Fare riferimento alla condizione lett. c) e d). Specificare, se pertinente, altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a).

### Punto 1.

In merito alle specifiche tecniche ed ambientali si rimanda alle note di verifica delle condizioni c) e d)



## Verifica dei criteri dettagliati d)

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3	Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
	Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<p>Deve essere descritto il sistema di gestione che comprenda tutti gli elementi atti a garantire che il processo per la cessazione di qualifica del rifiuto sia adeguatamente controllato, ovverosia siano soddisfatte le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione di sistema, sia di definizione (es. procedure, istruzioni operative...) che di registrazione (ad esempio check list, report periodici ecc.) dalla quale sia evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni e i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto. In relazione all'automonitoraggio devono essere indicate le modalità e le frequenze di controllo dei rifiuti in ingresso (se previste) e dell'EoW per lotti, l'identificazione del lotto ed i parametri da sottoporre a verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto. Tali parametri devono essere analizzati, se del caso, presso laboratorio che applichi metodi di prova ufficiali e/o interni e/o normalizzati e/o non normalizzati adeguati ai parametri ed ai limiti previsti, e risponda ai criteri di qualità applicabili previsti dalla norma ISO/IEC 17025. Qualora non fosse possibile identificare il lotto in termini quantitativi, si potrà anche ricorrere ad un criterio di tipo temporale da valutare caso per caso. Le procedure minime da prevedere sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.</li> <li>- Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).</li> <li>- Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti,</li> <li>- Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste)</li> <li>- Definizione del lotto dell'EoW</li> </ul>	<p>L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di verificare le procedure del sistema di gestione atte a descrivere il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il sistema di gestione può essere riconosciuto da un Ente Terzo indipendente (certificazione) oppure essere interno all'Azienda. Il lotto può essere definito come "un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione del lotto possono essere temporali o quantitativi." Il lotto temporale può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto "per quantitativi" può essere definito come "lotto chiuso". La prima casistica può essere applicata</p>	<p><b>Sezione "Criteri dettagliati" – lett d)</b> Descrivere i contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica. In caso di SG certificato valutare l'estratto, mentre valutare l'intero SG in caso si tratti di un sistema non riconosciuto da un Ente Terzo indipendente.</p>



Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/Ispra ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto e dell'EoW.</li> <li>- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti.</li> <li>- Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita</li> </ul>	<p>nel caso di processi di recupero omogenei, che trattano tipologie di rifiuto in ingresso generate regolarmente (dove per regolarmente generato si intende quanto indicato nel D. Lgs. 36/03 e s.m.i.) e che generano EoW costanti nel tempo. Negli altri casi il lotto sarà "chiuso" e la caratterizzazione analitica sarà riferita ad una definita unità di peso o volume che contraddistingue il lotto. I lotti devono essere mantenuti separati tra loro.</p>	

#### Punto 1.

Per quanto concerne il sistema di gestione la ditta, a pag. 3 della Relazione Tecnica Integrativa, dichiara di essere in possesso di sistema di gestione aziendale certificato ai sensi della UNI EN ISO 14001:2015.

Non è presente la documentazione di sistema, sia di definizione (procedure, istruzioni operative) che di registrazione, dalla quale sia evidente che per ogni lotto sono rispettate le condizioni ed i criteri previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto. In merito all'automonitoraggio non sono indicate le modalità e le frequenze di controllo dei rifiuti in ingresso. La ditta inoltre non indica le modalità di formazione del singolo lotto, né fornisce indicazioni sui criteri di individuazione dello stesso (temporale o quantitativo). Si fa presente che le suddette procedure sono richieste dalle L.G. S.N.P.A. 41/2022.

#### Note al punto 1.

Si chiede alla ditta di fornire le procedure minime richieste dalle L.G. SNPA 41/2022, quali:

- Verifica di accettabilità dei rifiuti (modalità, frequenze dei controlli effettuati sui rifiuti in ingresso all'impianto);
- Monitoraggio dei parametri di processo;
- Verifiche delle specifiche tecniche prestazionali;
- Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste);
- Definizione del lotto dell'EoW (indicare le modalità di formazione del singolo lotto e specificare il criterio utilizzato per l'individuazione dello stesso);
- Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto dell'EoW;
- Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti;
- Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.



## Verifica dei criteri dettagliati e)

16

Previsioni normative di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. comma 3		Fasi e contenuti dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Agenzia/ISPRa ai fini del rilascio del parere tecnico EoW di cui all'art. 184-ter c. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. <sup>3</sup>		
		Contenuti minimi dell'istanza presentata dal proponente	Valutazione dei criteri	Elementi minimi da riportare in merito ai criteri
Criteri dettagliati	e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<p>Presentare un modello di dichiarazione di conformità, sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la conformità del lotto di produzione ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti informazioni minime:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragione sociale del produttore</li> <li>2. Indicazione della tipologia della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto</li> <li>3. Uso specifico (condizione a) previsto per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</li> <li>4. Indicazione del numero del lotto di riferimento e relativa quantificazione</li> <li>5. Riferimento dei rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</li> </ol> <p>Nel caso di marchiatura CE, allegare documentazione.</p>	L'Agenzia/ISPRa deve verificare che l'istanza includa il riferimento alla dichiarazione di conformità a garanzia di attestazione della cessazione della qualifica di rifiuto.	Sezione "Criteri dettagliati" – lett e) Deve essere visionato il modello di dichiarazione di conformità presentato dalla Ditta

### Punto 1.

Nella R.T. depositata dalla ditta non è presente il modello di dichiarazione di conformità contenente le dichiarazioni minime richieste dalle Linee Guida SNPA 41/2022.

### Note al punto 1.

Si chiede alla ditta di presentare il modello di dichiarazione di conformità come previsto dalle Linee Guida.

## Conclusioni:

In riferimento alla documentazione trasmessa si fa presente che la stessa non risulta completa secondo quanto previsto dalla Linea guida SNPA e non consente l'espressione di un parere tecnico favorevole. Si riportano di seguito gli aspetti da chiarire/integrare come descritto ai punti precedenti:

1. Si chiede alla ditta di presentare il diagramma di flusso specifico per ciascun EoW in cui siano indicate le singole fasi, dall'ingresso del rifiuto nell'impianto sino alla produzione dello specifico EoW.
2. Si chiede alla ditta di fornire la descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche finalizzate alla produzione di EoW, indicando i parametri da monitorare per il raggiungimento degli standard tecnici e ambientali. Si chiede inoltre di indicare l'elenco delle attrezzature impiegate, le relative schede tecniche, nonché l'eventuale impiego di additivi/conservanti.
3. In merito ai rifiuti di cui al Gruppo 3, destinati al recupero, si chiede di integrare la documentazione secondo quanto previsto dalle norme UNI/TS 11772:2020 e UNI/TS 11773:2020, elaborate dalla CT 282 "Biocombustibili solidi" del CTI, relative alla classificazione di pellet e bricchette legnose e non legnose.



4. Per ciascun EoW prodotto si chiede di descrivere la materia prima da sostituire, mediante confronto delle caratteristiche prestazionali. Si chiede inoltre di specificare se l'attività di recupero proposta è di tipo sperimentale e di dimostrare l'esistenza di un mercato per i prodotti EoW mediante contratti commerciali o lettere di intenti.
5. Si chiede di specificare se l'EoW prodotto necessita di ulteriori lavorazioni prima dell'utilizzo finale, chiarendo altresì se lo stesso viene immesso sul mercato tal quale o necessita di confezionamento. Dovranno essere descritte le modalità di etichettatura dei lotti in uscita e il modello di dichiarazione di conformità.
6. In relazione ai fenomeni degradativi che potrebbero innescarsi è necessario descrivere modalità tecniche e tempi di stoccaggio per ciascun EoW prodotto. Data la natura del prodotto si dovranno valutare anche eventuali impatti di natura odorigena, dando riscontro alle prescrizioni del Comitato CCR-VIA in merito all'applicazione del metodo FIFO (First In – First out).
7. In merito agli standard ambientali da rispettare si chiede alla ditta di esibire le procedure relative a monitoraggio e verifica, mediante parametri, metodiche, limiti di riferimento e frequenza di controllo per lotti.
8. Si chiede alla ditta di dimostrare l'assenza di impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana attraverso una "descrizione" comparativa tra l'EoW prodotto e la materia prima che si intende sostituire.
9. In riferimento al Sistema di gestione, si chiede alla ditta di fornire le procedure minime richieste dalle L.G. SNPA 41/2022, quali:
  - Verifica di accettabilità dei rifiuti (modalità, frequenze dei controlli effettuati sui rifiuti in ingresso all'impianto);
  - Monitoraggio dei parametri di processo;
  - Verifiche delle specifiche tecniche prestazionali;
  - Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste);
  - Definizione del lotto dell'EoW (indicare le modalità di formazione del singolo lotto e specificare il criterio utilizzato per l'individuazione dello stesso);
  - Procedura per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di verifica della conformità per la cessazione della qualifica di rifiuto dell'EoW;
  - Procedura per la qualifica e l'addestramento del personale addetto all'accettazione e movimentazione dei rifiuti;
  - Gestione delle non conformità sui rifiuti in ingresso e sul prodotto in uscita.

In merito alle operazioni R12 e R13 si richiama la risposta del Ministero dell'ambiente all'istanza di interpello 6 marzo 2024, n. 43443.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Ufficio Rifiuti, Terre e Rocce da Scavo, Impianti di Trattamento  
Rifiuti, Siti Contaminati, Monitoraggio Acque Sotterranee, AIA Rifiuti

**Ing. Michela Piccioni**

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Dirigente della Sezione  
Controlli Integrati, Rischi Ambientali

**Ing. Gaia Bramanti**

*Firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

